



CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE GIUSTIZIA

II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Audizione informale 28 ottobre 2025

Esame

atto C. 474

“Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari e per la valorizzazione del teatro sociale”

atto C. 1382

“Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari e per la valorizzazione del teatro sociale”

OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Ringraziando il Presidente e la Commissione tutta per aver invitato l'**Associazione Nazionale Forense** a partecipare con propria memoria alle osservazioni sulle *“Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari”* (C. 474) e sulle *“Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari e per la valorizzazione del teatro sociale”* (C. 1382), si fornisce il seguente contributo, rimanendo a disposizione per ogni eventuale approfondimento delle considerazioni esposte nel presente documento.

A.N.F. rappresenta fin dal 1964 una delle maggiori associazioni degli avvocati italiani e, da oltre sessant'anni, il suo ruolo è quello di rappresentare gli interessi della classe forense.

Nell'esercizio di questa funzione A.N.F. muove le proprie osservazioni in relazione alle Proposte di Legge C. 474 e C. 1382 - aventi analogo contenuto in tema di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, volte a favorire il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, con l'ulteriore previsione contenuta nel PdL C. 1382 circa la valorizzazione del teatro sociale - esaminando distintamente gli articoli che li compongono, preceduti da testo a fronte.

§§§§§

AC 474	AC 1382
---------------	----------------

<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Finalità. Istituzione dell'Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, e di un Tavolo tecnico)</i></p> <p>1. La presente legge reca disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro, tramite lo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, anche all'esterno degli istituti.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge promuove la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione e di corsi di formazione e di aggiornamento, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi coordinati, di programmi e di iniziative per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai minori imputati di reato, anche al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei minori e di agevolare la loro partecipazione attiva al mondo del lavoro e alla convivenza sociale.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1 e ai sensi di quanto disposto dal comma 2, negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, sono promosse le seguenti attività, come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti:</p> <p>a) la realizzazione di attività teatrali;</p> <p>b) la produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;</p> <p>c) l'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali;</p> <p>d) la realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate, comprese anche le esperienze a livello</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Finalità. Istituzione dell'Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, e di un Tavolo tecnico)</i></p> <p>1. La presente legge reca disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti nonché al loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro, tramite lo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, anche all'esterno degli istituti.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge promuove la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione e di corsi di formazione e di aggiornamento, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi coordinati, di programmi e di iniziative per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai minori imputati di reato, anche al fine di favorire lo sviluppo della personalità dei minori e di agevolare la loro partecipazione attiva al mondo del lavoro e alla convivenza sociale.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1 e ai sensi di quanto disposto dal comma 2, negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, sono promosse le seguenti attività, come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti:</p> <p>a) la realizzazione di attività teatrali;</p> <p>b) la produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;</p> <p>c) l'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali;</p> <p>d) la realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate, comprese anche le esperienze a livello</p>
---	---

<p>internazionale;</p> <p>e) la realizzazione di <i>reportage</i> fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali.</p> <p>4. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è istituito un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, di seguito denominato « Osservatorio », al cui interno opera un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al comma 3, di seguito denominato « Tavolo tecnico », al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni di cui al comma 2, nonché un rappresentante del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i componenti e le modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico.</p> <p>5. Il Tavolo tecnico si riunisce almeno due volte all'anno e svolge, d'intesa con il comitato senza fini di lucro « Coordinamento nazionale Teatro in carcere », i seguenti compiti:</p> <p>a) consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, incluse le attività rivolte a minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento del giudice minorile, e promuovere rapporti con altre realtà territoriali e istituzionali, nel quadro delle politiche per il lavoro, sociali, educative, formative e culturali da sviluppare nei predetti istituti e nel territorio;</p> <p>b) mantenere e rafforzare i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti;</p> <p>c) definire percorsi di confronto e di collaborazione con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, a livello nazionale e internazionale;</p> <p>d) prevedere modalità di intesa e di collaborazione con le istituzioni scolastiche, con</p>	<p>internazionale;</p> <p>e) la realizzazione di <i>reportage</i> fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali.</p> <p>4. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è istituito un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, di seguito denominato « Osservatorio », al cui interno opera un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al comma 3, di seguito denominato « Tavolo tecnico », al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni di cui al comma 2, nonché un rappresentante del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i componenti e le modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico.</p> <p>5. Il Tavolo tecnico si riunisce almeno due volte all'anno e svolge, previa intesa con il comitato senza fini di lucro Coordinamento nazionale Teatro in carcere, i seguenti compiti:</p> <p>a) consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, comprese le attività rivolte a minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento del giudice minorile, e promuovere rapporti con altre realtà territoriali e istituzionali, nel quadro delle politiche per il lavoro, sociali, educative, formative e culturali da sviluppare nei predetti istituti e nel territorio;</p> <p>b) mantenere e rafforzare i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti;</p> <p>c) definire percorsi di confronto e di collaborazione con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, a livello nazionale e internazionale;</p> <p>d) prevedere modalità di intesa e di collaborazione con le istituzioni scolastiche, con</p>
---	---

<p>le università e con le scuole di arte, cinema e teatro per la realizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti delle professionalità del teatro e del mondo dello spettacolo;</p> <p>e) valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della presente legge.</p> <p>6. Il Tavolo tecnico, tenuto conto dei compiti di cui al comma 5, presenta ogni anno al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia un programma di attività articolato in obiettivi e in azioni prioritarie.</p> <p>7. L'Osservatorio:</p> <p>a) favorisce la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, in conformità a quanto disposto dalla presente legge e secondo le modalità individuate dalle direzioni dei predetti istituti e dei servizi minorili;</p> <p>b) promuove la conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, presso i cittadini, le istituzioni, gli enti del Terzo settore e gli organismi con o senza fini di lucro attraverso i propri canali di comunicazione e di informazione;</p> <p>c) promuove la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione ai diversi mestieri del teatro e nella produzione teatrale in ambito lavorativo nonché una più efficace integrazione tra le attività finalizzate al reinserimento sociale e quelle finalizzate al reinserimento lavorativo dei detenuti;</p> <p>d) raccoglie dati e informazioni in ordine alle esperienze e alle attività teatrali più significative a livello nazionale.</p> <p>8. Le imprese sociali e gli enti e le associazioni di cui al comma 2, in collaborazione con il Tavolo tecnico;</p> <p>a) promuovono la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, aperte alla cittadinanza e finalizzate anche al rinnovamento del linguaggio e del ruolo del teatro, alla conoscenza delle problematiche collegate alla detenzione e al miglioramento della relazione tra la realtà carceraria e la realtà locale;</p>	<p>le università e con le scuole di arte, cinema e teatro per la realizzazione di corsi di formazione altamente qualificanti delle professionalità del teatro e del mondo dello spettacolo;</p> <p>e) valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della presente legge.</p> <p>6. Il Tavolo tecnico, tenuto conto dei compiti di cui al comma 5, presenta ogni anno al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia un programma di attività articolato in obiettivi e in azioni prioritarie.</p> <p>7. L'Osservatorio:</p> <p>a) favorisce la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, in conformità a quanto disposto dalla presente legge e secondo le modalità individuate dalle direzioni dei predetti istituti e dei servizi minorili;</p> <p>b) promuove la conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, presso i cittadini, le istituzioni, gli enti del Terzo settore e gli organismi con o senza fini di lucro attraverso i propri canali di comunicazione e di informazione;</p> <p>c) promuove la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione ai diversi mestieri del teatro e nella produzione teatrale in ambito lavorativo nonché una più efficace integrazione tra le attività finalizzate al reinserimento sociale e quelle finalizzate al reinserimento lavorativo dei detenuti;</p> <p>d) raccoglie dati e informazioni in ordine alle esperienze e alle attività teatrali più significative a livello nazionale.</p> <p>8. Le imprese sociali e gli enti e le associazioni di cui al comma 2, in collaborazione con il Tavolo tecnico;</p> <p>a) promuovono la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, aperte alla cittadinanza e finalizzate anche al rinnovamento del linguaggio e del ruolo del teatro, alla conoscenza delle problematiche collegate alla detenzione e al miglioramento della relazione tra la realtà carceraria e la realtà locale;</p>
---	---

<p>b) organizzano percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, anche prevedendo la collaborazione di esponenti di rilievo del settore teatrale;</p> <p>c) collaborano con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei.</p> <p>9. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è integrata con un'apposita sezione sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, realizzate ai sensi della presente legge e sulle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché con una specifica valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività.</p>	<p>b) organizzano percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, anche prevedendo la collaborazione di esponenti di rilievo del settore teatrale;</p> <p>c) collaborano con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei.</p> <p>9. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è integrata con un'apposita sezione sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, realizzate ai sensi della presente legge e sulle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché con una specifica valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività.</p>
--	--

Le due Proposte di Legge riportano all'articolo 1, rubricato "*Finalità. Istituzione dell'Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, e di un Tavolo tecnico*", analoghe disposizioni concernenti le finalità perseguite e l'istituzione di un Osservatorio permanente e di un Tavolo tecnico.

Più in particolare, la finalità perseguita da entrambe le Proposte è quella di promuovere e sostenere le attività teatrali negli istituti penitenziari italiani, inclusi quelli minorili, in modo stabile e programmatico, al fine di rieducare il detenuto e favorire il suo reinserimento sociale e lavorativo, oltre che il suo reingresso nella società civile; e con riguardo ai minori anche al fine di favorirne lo sviluppo della personalità e agevolarne la partecipazione attiva al mondo del lavoro e alla convivenza sociale.

La promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, anche minorili, si inseriscono pienamente nel solco tracciato dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui «*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*». Nel rispetto, altresì, dell'art. 1 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno

2000, n. 230, che richiamano l'individualizzazione del trattamento e la promozione di attività culturali e ricreative negli istituti penitenziari.

In tale prospettiva, il teatro assume la funzione di strumento rieducativo privilegiato, idoneo a coniugare la dimensione culturale con quella trattamentale, ponendosi come ponte tra la condizione di segregazione e la progressiva riconquista di una cittadinanza consapevole e responsabile.

Le attività teatrali in generale offrono, inoltre, la possibilità di ricucire lo strappo che si è consumato con il delitto tra reo e società, anche attraverso la drammatizzazione di alcune vicende che permettono di aprire momenti di riflessione sui propri vissuti ed agiti. Studi statistici rilevano, a questo proposito, che la partecipazione a laboratori teatrali in ambito detentivo comporta una significativa riduzione della recidiva rispetto alla media nazionale, con effetti positivi sul reinserimento sociale¹.

Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Carta costituzionale, il prevedere la possibilità di crescere attraverso l'acquisizione di nuove competenze e professionalità lavorative che consentano -anche successivamente alla esperienza carceraria- un più facile reinserimento sociale, permette ai detenuti e alle detenute di prepararsi ad affrontare il mondo esterno con risorse ulteriori rispetto a quelle presenti al momento della carcerazione.

Non solo: è di fondamentale importanza in questo senso porre attenzione alla qualità del lavoro, in questo caso legato al teatro ma in generale vale lo stesso principio, che non è affatto secondaria rispetto al lavoro in sé e per sé. Dare alla popolazione carceraria che presta un lavoro, quale esso sia non importa, le stesse garanzie e tutele spettanti a qualsiasi lavoratore e lavoratrice in condizioni di libertà è la precondizione per assicurare che insieme alla attività giunga il messaggio di un lavoro legale, dignitoso e garantito quale fondamento della società civile e base della costituzione.

In tale senso va peraltro l'accordo sottoscritto nel giugno del 2023 dal Ministro della Giustizia e dal Presidente del CNEL con il quale si stabilisce "una collaborazione orientata a diffondere le condizioni per un lavoro penitenziario formativo e professionalizzante, finalizzato all'utilizzo proficuo del tempo della reclusione e all'accrescimento delle competenze personali dei soggetti reclusi".

A tal fine, si prevede la realizzazione di percorsi formativi e culturali volti a favorire l'acquisizione di nuove competenze nei vari mestieri del teatro, attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali e produttive da svolgere non solo all'interno degli istituti

¹ *CNEL. (2025). Recidiva Zero – Studio, formazione e lavoro in carcere: Edizione 2025 – Materiali e documenti. Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Recuperato da <https://www.cnel.it/Chi-Siamo/XI-Consigliatura/Progetti-e-Iniziative-XI-Consigliatura/Recidiva-zero-Studio-formazione-e-lavoro-in-carcere-dalle-esperienze-progettuali-alle-azioni-di-sistema/Edizione-2025-Materiali-e-documenti>.*

penitenziari, ma anche all'esterno di essi, attraverso la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nei territori. Dette attività devono svolgersi con operatori qualificati, condizioni di continuità e standard formativi adeguati, in coerenza con le buone pratiche nazionali e internazionali individuate negli studi specialistici. La collaborazione con il territorio deve essere stabile e strutturata, coinvolgendo istituzioni pubbliche, enti del terzo settore, organismi formativi e realtà professionali dello spettacolo, così da garantire continuità tra percorso detentivo e reinserimento.

La crescita culturale e la riqualificazione professionale dei detenuti attraverso le attività teatrali determina, altresì, l'abbattimento di recidive, come dimostrato da molteplici studi nazionali ed internazionali di cui si è dato atto nella relazione finale del tavolo 9 (relativo a istruzione, cultura e sport) degli stati generali dell'esecuzione penale, dell'anno 2016 (cfr. Dossier n° 480 del 22 luglio 2025).

Anche in questo caso si sottolinea l'importanza degli accordi tra il Ministero di Giustizia e il CNEL a far data dal 2023, denominati non a caso Recidiva Zero che mirano, attraverso il reinserimento dei detenuti con programmi mirati su lavoro ed istruzione, ad azzerare o rendere prossima allo zero la recidiva.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'articolo in esame, prevede l'istituzione di un Osservatorio permanente al cui interno opera un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività teatrali che i detenuti potranno compiere, ai sensi del comma 3, ovvero:

«a) la realizzazione di attività teatrali;

b) la produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

c) l'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali;

d) la realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate, comprese anche le esperienze a livello internazionale;

e) la realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali».

Al riguardo **A.N.F.** osserva che l'elenco delle "attività teatrali" non trova definizione nel corpo dell'articolo ma ciò permette di ricomprendere sia attività finalizzate alla realizzazione di opere teatrali che ciò che rispetto alla recitazione possa risultare propedeutico come ad esempio esercizi sulle emozioni, laboratori e attività didattiche.

§§§§§

AC 474	AC 1382
---------------	----------------

Art. 2. (Spazi dedicati alle attività teatrali)	Art. 2. (Spazi dedicati alle attività teatrali)
<p>1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia destina una quota parte delle risorse previste per interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti detenuti, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.</p>	<p>1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia destina una quota parte delle risorse previste per interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, compresi gli istituti penali per minorenni, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti detenuti, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali, anche in collaborazione con teatri stabili</p>

Anche l'articolo 2, rubricato "*Spazi dedicati alle attività teatrali*" ha contenuto simile in entrambe le Proposte di Legge, con l'eccezione che la Proposta C. 1382 aggiunge una specificazione riguardo le possibili collaborazioni anche con i teatri stabili.

L'articolo, composto da un solo comma, prevede che il DAP destini una quota parte delle risorse previste per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, all'individuazione "presso gli istituti penitenziari" di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici dei detenuti.

Al riguardo **A.N.F.** osserva che la previsione di destinare una quota parte delle suddette risorse all'individuazione di appositi spazi soltanto all'interno degli istituti e non anche all'esterno di essi, limita lo spirito delle finalità della Proposta, atteso che l'art. 1, comma 1, prevede che la promozione ed il sostegno delle attività teatrali dei detenuti avviene anche tramite lo sviluppo di attività laboratoriali e produttive "anche all'esterno degli istituti".

A questo riguardo, gli interventi di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti dovrebbero essere progettati e gestiti sulla base di buone pratiche internazionali di architettura carceraria che evidenziano come l'ambiente fisico incida sui processi di rieducazione e reinserimento.

La previsione normativa può altresì stabilire che la destinazione degli spazi sia accompagnata da criteri di accessibilità, flessibilità e apertura al coinvolgimento esterno, affinché le attività teatrali possano anche essere vissute in partenariato con

la comunità locale – rendendo così concreta la finalità di produzione e diffusione all'esterno prevista all'art. 1, comma 3, lett. b).

È fondamentale che nella destinazione delle risorse si tenga conto non solo della realizzazione fisica degli spazi, ma anche della loro idoneità a ospitare laboratori, prove e spettacoli, con adeguate attrezzature (palco, sala prove, spazi scenografici) e collegamento alla rete esterna di realtà teatrali e socio-culturali. Nel rispetto dei principi di efficacia della rieducazione, l'Amministrazione penitenziaria e l'Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari dovranno prevedere modalità di valutazione dell'uso degli spazi dedicati, monitorando la frequenza, la tipologia degli interventi esterni, la partecipazione della popolazione detenuta e l'articolazione dei percorsi verso il reinserimento sociale e lavorativo.

Si auspica, pertanto, che le suddette risorse possano destinarsi anche all'individuazione di appositi spazi all'esterno degli istituti.

§§§§§

AC 474	AC 1382
<p data-bbox="236 987 767 1093"><i>Art. 3. (Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)</i></p> <p data-bbox="204 1111 783 1865">1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche compresi gli istituti penali per minorenni, che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.</p> <p data-bbox="204 1883 783 2022">2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23</p>	<p data-bbox="874 987 1342 1093"><i>Art. 3. (Istituzione del Tavolo tecnico sul teatro sociale)</i></p> <p data-bbox="810 1111 1390 2022">1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Tavolo tecnico per la valorizzazione del teatro sociale, composto da rappresentanti delle principali manifestazioni del teatro sociale, da rappresentanti dei comuni, da professori universitari esperti in materia di teatro sociale, da rappresentanti delle associazioni che operano nel settore del teatro sociale, da un rappresentante del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Tavolo tecnico si riunisce ogni tre mesi presso il Ministero della cultura.</p>

dicembre 2014, n. 190.	<p>2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di enti dello spettacolo, di esperti in materia di teatro sociale. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Fondo per la promozione del teatro sociale)</i></p> <p>1. Al fine di sostenere le attività del teatro sociale è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per la promozione del teatro sociale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190</p>
------------------------	---

Il contenuto dell'articolo 3 in entrambe le PdL risulta essere differente.

Nella PdL C. 474, l'articolo 3, rubricato *“Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari”*, prevede che nello stato di previsione del Ministro della giustizia venga istituito un apposito Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione “anche all'esterno degli istituti penitenziari” di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo, imprese sociali, enti e associazioni presenti nei territori, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

Nella PdL C. 1382, l'articolo 3, rubricato *“Istituzione del Tavolo tecnico sul teatro sociale”*, prevede invece che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisca un Tavolo tecnico per la valorizzazione del teatro sociale “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; e al successivo articolo 4, rubricato *“Fondo per la promozione del teatro sociale”*, prevede che nello stato di previsione il Ministro della cultura istituisca un apposito Fondo per la promozione del teatro sociale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Dall'esame congiunto delle suddette disposizioni **A.N.F.** osserva quanto segue.

L'articolo 3 della Proposta C. 474 appare più funzionale al raggiungimento delle finalità

ivi perseguite, atteso che il Fondo è volto a finanziare la realizzazione degli spettacoli teatrali anche all'esterno degli istituti penitenziari, senza limitarne l'utilizzo alla sola promozione dei teatri sociali, come invece previsto nella Proposta C. 1382, e prevedendo in modo stabile, a decorrere dal 2023, la dotazione finanziaria di 2 milioni di euro, da utilizzare anche per la partecipazione di professionisti dello spettacolo, imprese sociali, enti e associazioni presenti nei territori, nonché per l'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari, anche minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.

L'articolo 3 e 4 della Proposta C. 1382, invece, sostituisce quest'ultima previsione con l'istituzione di un Tavolo tecnico per la sola valorizzazione del teatro sociale, a costo zero, e destinando la dotazione di 2 milioni di euro soltanto per sostenere le attività dei teatri sociali, limitatamente a ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e non anche per il futuro. Tale limitazione di prospettiva rischia di ridurre significativamente l'impatto rieducativo e di reinserimento sociale delle attività teatrali, come suggeriscono le evidenze internazionali sull'efficacia di programmi artistici e teatrali nella popolazione detenuta.

Inoltre, non sono previste le modalità con cui il Ministro della cultura procederà ad istituire il Tavolo tecnico né, tantomeno, le modalità di attuazione del Fondo, a differenza della Proposta C. 474.

A.N.F. esprime, in conclusione, il proprio parere positivo rispetto al testo della Proposta di Legge C. 474, che appare certamente più concreta, stabile, programmatica rispetto alle finalità perseguite, a discapito dell'altra Proposta C. 1382, ed auspica che gli emendamenti proposti vengano recepiti.

Roma, 28 ottobre 2025

A.N.F. Associazione Nazionale Forense
Il Segretario Generale
Avv. Giampaolo DI MARCO

